



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



**DECRETO N. 842
DEL 22/12/2023**

OGGETTO: Conferimento dell'Incarico di Vice Segretario al Titolare di EQ Settore Amministrativo e Servizi alla persona Dott. Franco Cagna.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'art. 97 D Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che:
 - ✓ prescrive, per i Comuni, la figura del Segretario Comunale, dipendente del Ministero degli Interni ed iscritto nell'apposito Albo;
 - ✓ reca la disciplina delle funzioni assolte dal Segretario nell'ambito della vita amministrativa dell'ente, tra collaborazione ed assistenza agli organi politici ed organizzazione e coordinamento dell'attività delle figure apicali dell'organizzazione burocratica;
 - ✓ contempla, al comma V, la possibilità che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi preveda *un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento*;
- l'art. 26 bis del vigente Statuto Comunale che dispone: *“Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vice Segretario, da scegliersi dal Sindaco tra i funzionari con poteri di direzione, provvisti dei prescritti requisiti”*;
- l'art. 22 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 24.03.2022 e s.m.i. che dispone:
Il Vice Segretario
 1. *Il Sindaco può incaricare, sentito il Segretario Generale, un vice - segretario provvisto dei requisiti per svolgere le relative funzioni, scelto fra i responsabili di settore.*
 2. *L'incarico può essere conferito anche a personale assunto con contratto a tempo determinato.*
 3. *Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nello svolgimento dell'attività amministrativa e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento*
 4. *L'incarico di Vice Segretario può essere revocato con atto del Sindaco, in casi di gravi inadempimenti o di violazioni dei doveri d'ufficio, fatto salvo l'esperimento di idoneo procedimento.*

CONSIDERATO CHE:

- la figura del Segretario Comunale è, allo stato, imposta dall'ordinamento quale organo amministrativo necessario;
- in via generale, nel caso di assenza del Segretario Comunale titolare, è prevista una modalità di sostituzione attraverso gli istituti della *reggenza* e della *supplenza*, per i quali ci si avvale di Segretari in servizio presso altri enti locali o in posizione di disponibilità presso l'ufficio Territoriale di Governo;

DATO ATTO CHE:

- è previsto, ai sensi dell'art. 26 del sopra richiamato regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che il Segretario Generale dell'ente sostituisca in via secondaria i responsabili di unità organizzativa (Responsabili di Settore) in caso di assenza o impedimento;
- in relazione a tali adempimenti è difficilmente praticabile una sostituzione *a scavalco* da parte di un collega (in servizio presso la propria o le proprie sedi di titolarità) che disponga materialmente del tempo necessario per sostituire i responsabili di servizi assenti – anche per l'assunzione di atti

propri degli uffici che impegnino l'ente verso terzi-, in *ambiente informatico locale*, con la tempestività necessaria a mantenere la consueta speditezza del lavoro degli uffici;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- la disciplina regolamentare dell'ente, sopra richiamata, consente di affidare ad un funzionario incardinato presso l'ente, avente responsabilità di settore, l'incarico di Vice Segretario;
- il dipendente che viene nominato vicesegretario, con provvedimento del sindaco adottato nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, deve – per consolidata giurisprudenza ed orientamento ministeriale - comunque risultare in possesso del requisito soggettivo del titolo di studio richiesto per il segretario comunale (diploma di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o equipollenti), come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, concernente il Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali;

CONSIDERATO CHE:

il Dottor Franco Cagna, Funzionario Amministrativo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Volpiano inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, nominato titolare di EQ del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona con Decreto Sindacale n. 835 del 22.12.2023, possiede i requisiti di formazione (laurea in giurisprudenza) e di inquadramento organizzativo necessari al conferimento dell'incarico in parola ed ha un profilo di moralità e competenza professionale del tutto adeguato al ruolo;

SENTITO il Segretario Generale;

VISTI gli artt. 50, 97 e segg, 107 e 109 D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa,

DI CONFERIRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del vigente *Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi*, l'incarico di Vice Segretario del Comune di Volpiano al Titolare di EQ Dottor Franco CAGNA, Funzionario Amministrativo dipendente a tempo indeterminato del Comune di Volpiano inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

L'incarico ha effetto dal 01.12.2024 fino al 31.12.2024.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
PANICHELLI Ing. Giovanni